



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/36 DEL 5.02.2019

Oggetto: Disegno di legge concernente “Modifiche all’art. 3 della legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48. Prima variazione al bilancio 2019-2021 per disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna a titolo di concorso alla finanza pubblica.”

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta sulla necessità di proporre il presente disegno di legge per rimodulare la programmazione finanziaria in corso, nell'ottica del tempestivo allineamento dell'esercizio finanziario in corso con le statuizioni introdotte dalla recente sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 6/2019, con funzione di regolare i rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali.

In particolare, mette in evidenza l'Assessore che nella sentenza citata la Consulta ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), “nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione”.

Ricorda l'Assessore, al riguardo, che la Regione Sardegna, a partire dal mese di marzo 2017, ha chiesto inutilmente allo Stato di addivenire alla stipula di un nuovo accordo di finanza pubblica che subentrasse a quello stipulato in data 21 luglio 2014, destinato a esaurire i suoi effetti nel 2017. Nel dossier inviato al Governo è stato evidenziato che il livello degli accantonamenti imposti alla Regione Sardegna è eccessivamente elevato rispetto alle altre regioni a statuto speciale e alla ricchezza prodotta nella Regione, anche in relazione al fatto che la Sardegna copre interamente con risorse proprie le spese crescenti del sistema sanitario (i nuovi LEA, i farmaci innovativi ad alto costo, il piano vaccinale, la stabilizzazione del personale e i nuovi contratti) e contribuisce sin dal 2015 agli equilibri di finanza pubblica con il pareggio di bilancio.

Rammenta l'Assessore che, in ragione di quanto sopra, è stata chiesta una forte riduzione degli accantonamenti anche sulla base delle sentenze rese dalla Corte costituzionale su questo tema. La richiesta della Regione Sardegna è, in particolare, sorretta dalla lettura costituzionalmente orientata operata dalla sentenza n. 77 del 2015 della Corte costituzionale che, in base alle norme vigenti, ha



chiarito che il contributo prescritto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, e con esso l'accantonamento, per effetto dell'articolo 1, comma 454, lett. c) della legge n. 228 del 2012, cesserà di essere dovuto nel 2017.

Esponde l'Assessore che, stante la perdurante inadempienza dello Stato, la Regione Sardegna ha impugnato il comma 851 dell'art. 1 della l. n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, innanzi la Corte Costituzionale lamentando, fra gli altri pregiudizi, la disparità di trattamento con le altre autonomie speciali (si veda, ad esempio, il comma 841 che ha previsto a decorrere dal 2018 una forte riduzione degli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta). La Regione ha altresì impugnato innanzi il TAR del Lazio il decreto MEF del 28 marzo 2018 nella parte in cui prevede anche per il 2018, a carico della Regione, il contributo di finanza pubblica mediante l'accantonamento di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata sent. n. 77 del 2015.

La Corte costituzionale, pronunciatisi sul ricorso con la citata sentenza n. 6 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 851 con l'espreso obiettivo di rendere effettiva l'applicazione dei canoni costituzionali da essa delineati per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, tenuto conto anche della mancata attuazione da parte dello Stato di statuizioni contenute in precedenti sentenze.

Al riguardo, riporta l'Assessore, assume rilievo la citata sentenza n. 77 del 2015, nella parte sopra menzionata in cui indica i termini di operatività delle disposizioni che regolano il concorso delle autonomie territoriali alla finanza pubblica attraverso accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o in base ad accordi finanziari.

Prosegue l'Assessore per rilevare che la sentenza n. 6/2019 precisa l'obbligo per il Governo di attuare tempestivamente la predetta sentenza attraverso un accordo volto a conseguire, in ossequio del principio di reciproca e leale collaborazione, una ragionevole partecipazione della Regione Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica. La sentenza esplicita, inoltre, i criteri a cui lo Stato dovrà attenersi nella definizione dell'intesa nonché per la corretta definizione dei rapporti economico-finanziari tra Stato e Regione, nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, ovvero: "1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 3) gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità e i livelli di reddito pro capite; 4) il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) il finanziamento dei livelli



essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”; 6) il principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell'esercizio 2018 (ex multis, sentenze n. 10 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015).

Richiama l'Assessore l'assunto della Corte per cui, nelle more del raggiungimento dell'accordo, che rimane principale strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria, “deve essere comunque assicurato per il triennio 2018-2020 un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che anticipi, nel corso dell'esercizio 2019, gli effetti dell'accordo in itinere nel caso in cui quest'ultimo non venga stipulato con analoga tempestività”.

Aggiunge l'Assessore che la pronuncia della Corte ha espressamente inteso evitare di comprimere, oltre la misura consentita, l'autonomia finanziaria della Regione e che, sempre secondo la Consulta, “tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso una diversa modulazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la Regione che tenga conto, nella sostanza e non solo nella formale petizione di principio, dell'esigenza attuativa della sentenza n. 77 del 2015”.

L'Assessore rammenta che la legge di bilancio dello Stato 2019/2021 fissa nel 31 gennaio 2019 il termine entro cui deve essere raggiunta l'intesa per la regolazione di rapporti finanziari con le autonomie speciali e che detto termine è scaduto senza che il Governo abbia riscontrato le numerose richieste formali della regione a ciò finalizzate, come da ultimo evidenziato dal Presidente della Regione con nota n. 757 del 1 febbraio 2019.

Affinché le statuizioni della Corte possano trovare effettiva applicazione anche attraverso la tempestività dell'adeguamento, l'Assessore ritiene che, nel tempo occorrente al raggiungimento di un'intesa con lo Stato che ridefinisca il contributo di finanza pubblica e, soprattutto, in assenza di una quantificazione unilaterale provvisoria degli accantonamenti da parte dello Stato medesimo che, in ossequio alla citata sentenza n. 6, applichi in modo trasparente i criteri costituzionali, la Regione debba assicurarsi, fin dall'esercizio in corso, la disponibilità delle somme accantonate senza giusto titolo nel 2018.

A tal fine, l'Assessore della Programmazione propone alla Giunta il presente disegno di legge contenente una variazione di bilancio da realizzarsi attraverso una modifica sostitutiva delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48, “Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Regione autonoma della Sardegna a titolo di concorso



nella finanza pubblica". In particolare, la disposizione proposta prevede l'iscrizione ed accertamento in entrata dell'importo di 285 milioni relativo alle risorse indebitamente trattenute dallo Stato nel 2018 e di destinarlo, per una quota fino ad euro 244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, registrato nel rendiconto della Regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) dovute alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti ante il 2012 da parte delle aziende sanitarie; la restante quota si propone che venga destinata al ripiano anticipato del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono il ripiano pluriennale (sostituzione del comma 3 dell'art. 3 L.R. n. 48/2018).

Per gli anni dal 2019 al 2021, nelle more dell'intesa o di un adeguata quantificazione del contributo da effettuare, entro il 2019, da parte dello Stato secondo i criteri costituzionali, che anticipi gli effetti dell'intesa stessa, l'Assessore propone di allocare gli accantonamenti di quote di compartecipazione ai tributi erariali, non più dovuti ai sensi del combinato disposto richiamato nella sentenza n. 6/2019, in un apposito fondo di spesa (missione 20 - programma 03) non impegnabile, rispettando così l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, in quanto nelle more della stipula dell'intesa non autorizza nuova spesa, e rispettando i vincoli di finanza pubblica in quanto la corrispondente quota di entrata non può essere impegnata fino alla definizione della misura del concorso della Regione secondo le predette modalità (sostituzione del comma 2 dell'art. 3 L.R. n. 48 /2018).

L'Assessore propone, infine, di stabilire che a seguito della stipula dell'Intesa e della definitiva quantificazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione per gli anni 2019-2021 ovvero a seguito della provvisoria anticipazione degli effetti dell'intesa da parte dello Stato secondo la trasparente applicazione dei criteri enunciati dalla Consulta, siano effettuate le conseguenti variazioni di bilancio secondo i vigenti principi contabili e la quota di risorse eccedente la misura del concorso venga quindi resa disponibile al bilancio regionale (sostituzione del comma 4 dell'art. 3 L. R. n. 48/2018).

L'Assessore della Programmazione ricorda che per effetto del dispositivo di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dal 2016 le variazioni al bilancio di previsione, che comportano variazioni tra dotazione di missioni e di missioni e programmi, e tra titoli diversi, sono autorizzate con legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/36
DEL 5.02.2019

Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge corredato della relativa relazione tecnico illustrativa.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente "Modifiche all'art. 3 della legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48. Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna a titolo di concorso alla finanza pubblica".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci